



PROVINCIA DI COSENZA

SETTORE

PARI OPPORTUNITA' - POLITICHE SOCIALI

VIA XV MARZO, 5 - 87100 COSENZA Tel. 0984/814322 -356

C.F. 80003710789

Cosenza, 10/09/2019

Prot. n. 37646

Ai Dirigenti Scolastici

Scuole Superiori di Secondo Grado
della Provincia di Cosenza
LORO SEDI

Oggetto: "Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a.s. 2019/2020". Integrazione Linee Guida - titoli di studio "Educatore Professionale".

In riferimento all'oggetto e considerato che alcuni Istituti Scolastici hanno trasmesso a questo Ente con pec del 09/09/2019 e del 10/09/2019 nota dell'Associazione *Pedagogisti Educatori* nella quale si fa riferimento all'art. 1 commi 594 e seguenti della L. n. 205/2017 circa l'inserimento tra i titoli di studio richiesti per l'individuazione della figura professionale di "Educatore professionale" le qualifiche di "Educatore professionale socio-pedagogico" con conseguimento della Laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione L9, si fa presente quanto segue: -

Premesso

- CHE l'erogazione del servizio di "Assistenza all'autonomia e alla comunicazione è disciplinato dalla L. n. 104/1992 e dal DPR n. 616/1977; l'articolo 42 del DPR 616/77, Assistenza scolastica;
- CHE le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici. L'assistente all'autonomia e alla comunicazione è **un'assistenza specialistica** che dev'essere fornita - in aggiunta all'assistente igienico-personale, all'insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari - **per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione** sussistenti nello studente. Quindi, l'assistenza specialistica deve essere fornita agli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, la cui gravità o limitazione di autonomia, determini l'inevitabile **necessità di assistenza per un regolare apprendimento delle nozioni scolastiche**;

Considerato

- CHE la figura dell'**assistente all'autonomia e comunicazione**, prevista dalla Legge n. 104/92 all'art. 13 dispone un obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.



PROVINCIA DI COSENZA

- CHE l'art. 13 della L. n. 104/92 è molto generico e non aiuta ad individuare una specifica formazione professionale. Si limita a denominare i due tipi di assistenza: una relativa ai bisogni di base (mensa, bagno, spostamenti, ecc.) e l'altra relativa all'autonomia e comunicazione (potenziare relazione fra i pari, sviluppo delle autonomie di base). Mentre per quanto riguarda la didattica e la programmazione fa riferimento a docenti specializzati.
- CHE non esistono fonti normative che specifichino in maniera dettagliata quali debbano essere i titoli o i requisiti per poter svolgere il compito di assistente scolastico specialistico per l'autonomia e la comunicazione. La Legge n. 104/92, infatti, si limita a prevedere in maniera generica che il personale sia appositamente qualificato e specificamente formato.
- CHE generalmente i **bandi si concentrano su titoli di studio di area didattica e pedagogico-educativa** ed in ogni caso **non possono prescindere da certi requisiti minimi**, come il conseguimento di almeno un **titolo di scuola secondaria superiore**.
- CHE attualmente, quindi, chi volesse svolgere questa professione dovrebbe **possedere un titolo di studio di area pedagogica**, seguito da qualche **corso professionalizzante**, eventualmente **conoscere la lingua dei segni o il Braille**.

Atteso

- CHE la competenza in materia è della Regione Calabria e viene gestita dalla Provincia di Cosenza sulla base di un protocollo d'intesa che viene rinnovato di anno in anno agli stessi patti e condizioni;
- CHE il protocollo di cui in precedenza all'art. 3 definisce il servizio stabilendo: «Per assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale deve intendersi quel servizio di assistenza specialistica finalizzato a sopperire ai deficit dello studente con disabilità fisica o sensoriale e volto ad assisterlo allo scopo di favorire l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione in ambito scolastico, al fine di prevenire il rischio di emarginazione. E' funzionalmente distinto e non sostitutivo dell'attività didattica dell'insegnante di sostegno della scuola; fa parte del progetto educativo individualizzato, così come prescritto all'interno della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale. E' restato da professionalità specifiche quali l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni, ecc. [...]»;
- CHE l'Educatore professionale opera in modo trasversale e in sincrono con il corpo docente ed in particolar modo con l'insegnante di sostegno occupandosene come facilitatore e mediatore.

Pertanto, allo scopo di disciplinare e uniformare l'individuazione delle figure professionali per il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione con Dispositivo del Presidente n. 109 del 13/06/2019 sono state approvate le Linee guida che ne disciplinano i criteri di individuazione.

- CHE le Linee Guida sono state trasmesse agli Istituti Scolastici della Provincia che nell'a.s. 2018/2019 hanno svolto il servizio ed a cui è stato richiesto di valutare eventuali correzioni e/o integrazioni da apportare

PRESO ATTO che non è pervenuta nessuna richiesta o proposta di integrazione/correzione alle Linee Guida.

Atteso che in data 28/08/2019 e 29/08/2019 tutti gli Istituti Scolastici della Provincia - dopo la realizzazione della mappatura del fabbisogno - sono state autorizzate all'avvio del servizio che ci occupa con allegate le Linee Guida;



PROVINCIA DI COSENZA

Atteso che molti Istituti Scolastici hanno dato corso all'individuazione delle figure professionali assegnate.

Viste le richieste pervenute per il tramite di alcuni Istituti Scolastici da parte dell'Associazione Pedagogisti Educatori con la presente si prende atto "ope legis" dell'art. 1 commi 594-599 della L. n. 205/2017 a cui gli Istituti Scolastici vorranno attenersi integrando tra i titoli di studio richiesti per l'individuazione della figura professionale di Educatore professionali quelli per come individuati dall'art.1 commi 594-599 della L. n. 205/2017 che si seguito si riportano:

594. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.

595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita con **laurea L19** e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. **La qualifica di pedagogo è attribuita** a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di **laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education**. Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con le modalità stabilite dalle università interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogo è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative rispettivamente del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogo è un professionista di livello apicale.

597. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione per complessivi 60 crediti formativi universitari [...], organizzato dai dipartimenti e dalle facoltà di scienze dell'educazione e della formazione delle università anche tramite attività di formazione a distanza, le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con le modalità stabilite dalle medesime università, **da intraprendere entro**



PROVINCIA DI COSENZA

tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;
- b) svolgimento dell'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) diploma rilasciato entro l'anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno venti anni di servizio.

599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
dott. Francesco Falcone



Il Dirigente del Settore
avv. Antonella Gentile